

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

Oggetto: Verbale assemblea

Come da "avviso di convocazione" inoltrato in conformità all'articolo 18.1 del vigente Statuto, si è riunita l'assemblea dei soci e delle socie della Società Italiana di Psicologia dell'Interazione. L'Assemblea è riunita secondo le modalità previste nell'articolo 20.1 del vigente Statuto ed è atta a deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamenti normativi nello Statuto previsti dal Codice del Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente la prof.ssa Elena Faccio la quale constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita in base all'articolo 21.1 del vigente Statuto, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli intervenuti. Propone la dott.ssa Valentina Albano a fungere da Segretaria.

- 1) Adeguamenti normativi nello Statuto previsti dal Codice del Terzo Settore

Alle ore 10.00 del giorno 12.03.2024, la Presidente la prof.ssa Elena Faccio raccoglie le votazioni e procede allo spoglio. La delibera riguarda le seguenti proposte di modifica dello Statuto per adeguamenti normativi al Codice del Terzo Settore.

Per seguente articolo l'adeguamento è in funzione della presente normativa:

Codice del Terzo Settore art. 21 - art. 23 - art. 35 co. 2 CTS

Art. 8.1

TESTO VIGENTE

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che condividono gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, che condividono presupposti teorici affini e che agiscono nel campo della psicologia, della psicoterapia e delle scienze sociali più in generale.

TESTO ADEGUATO ALLA NORMATIVA SU CUI DELIBERARE

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che condividono gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, che condividono presupposti teorici affini e che non agiscono esclusivamente nel campo della psicologia, della psicoterapia e delle scienze sociali più in generale.

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

Per seguente articolo l'adeguamento è in funzione della presente normativa:

Codice del Terzo Settore art. 24 co. 1 - art. 25 co. 2 CIS

Art. 10.1 comma C

TESTO VIGENTE

Soci Onorari: nominati su invito del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, sono studiosi che hanno contribuito allo sfondo culturale dell'Associazione, maturando particolari meriti scientifici e contribuendo allo sviluppo teorico e culturale della psicologia e di altre scienze sociali. I soci onorari hanno tutti i diritti dei soci ordinari, ad eccezione dell'elettorato attivo e passivo. I soci onorari compongono il Consiglio dei Benemeriti.

TESTO ADEGUATO ALLA NORMATIVA SU CUI DELIBERARE

Soci Onorari: nominati su invito del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, sono studiosi che hanno contribuito allo sfondo culturale dell'Associazione, maturando particolari meriti scientifici e contribuendo allo sviluppo teorico e culturale della psicologia e di altre scienze sociali. I soci onorari hanno tutti i diritti dei soci ordinari. I soci onorari compongono il Consiglio dei Benemeriti.



La Presidente constata che sul totale dei soci e delle socie (70), in 57 hanno votato in merito alle modifiche statutarie proposte e tutti i 57 voti sono a favore dell'approvazione. Quindi, nel rispetto dell'articolo 21.1 del vigente Statuto, le modifiche statutarie proposte sono approvate.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.30, incaricando la Segretaria di redigere il verbale.

Padova, 12.03.2024

La Segretaria dell'Assemblea Valeria

La Presidente dell'Assemblea Eleonora

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

ORIGINAL - Atto Registrato
il 15/03/24 al N. 209 serie 3

Per IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
Francesco Falcone
Firma su delega del Direttore Provinciale

Associazione Società Italiana di Psicologia dell'Interazione

Codice Fiscale 9228350280

Via Giovanni Savelli, 86 - 35129 Padova

e-mail: associazione.interazionista@gmail.com

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

STATUTO

dell'Associazione

"SOCIETÀ ITALIANA di PSICOLOGIA dell'INTERAZIONE - APS - ETS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via Giovanni Savelli, 86 - 35129 Padova (PD), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Società Italiana di Psicologia dell'Interazione - APS - ETS", avente come acronimo "SIPdI", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.
2. L'Associazione, ove previsto, ricomprende nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altre città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

5. L'Associazione "Società Italiana di Psicologia dell'Interazione - APS - ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

6. L'Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi condizionamento e rifiuta ogni ingerenza da parte di qualunque ente pubblico o privato, sia di natura associativa che sindacale con i quali, su base paritaria, è disponibile a collaborare nell'interesse del pieno riconoscimento del ruolo sociale e professionale dei propri associati.

Finalità e attività

Art. 3

1. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del



Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

a) La promozione, diretta o tramite terzi, di ogni altra iniziativa idonea a favorire tra gli associati e il pubblico la conoscenza dell'arte e della cultura in ogni sua forma.

b) La promozione culturale e scientifica, nei vari ambiti di pertinenza della psicologia e di altre scienze sociali, delle tradizioni che studiano l'interazione sociale (con particolare riferimento alle tradizioni dell'interazionismo, del costruzionismo sociale, della psicologia narrativa, culturale e discorsiva, del costruttivismo, del pragmatismo, ecc.)

c) La promozione e la valorizzazione dell'attività di ricerca in psicologia e nelle scienze sociali in ambito nazionale e internazionale, anche favorendo forme di coordinamento tra chi svolge ricerca all'Università o in altri Enti di ricerca.

d) La creazione di una rete di collaborazione tra psicologi, psicoterapeuti e altri professionisti del sociale (compresi sociologi, antropologi, filosofi, epistemologi, storici, linguisti, letterati e altri professionisti) che condividono presupposti teorici affini alle prospettive sopra indicate.

e) La facilitazione, anche in collaborazione con organismi e associazioni affini, dei contatti fra la ricerca psicologica e la realtà sociale e produttiva.

f) La promozione dell'aggiornamento scientifico e della formazione relativamente alle tradizioni interazioniste e affini.

g) L'affiancamento e il sostegno dei propri associati nello svolgimento ottimale del proprio lavoro al servizio della salute e del benessere della collettività, attraverso un orientamento scientifico-professionale.

h) La promozione della collaborazione con enti pubblici e privati, in particolare con le altre Associazioni Scientifiche nazionali e internazionali del settore della Psicologia e delle Scienze Sociali più in generale.

i) La collaborazione, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente



Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

preposti all'indirizzo e allo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

- j) La collaborazione, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organismi europei ed extra-europei preposti alla promozione e guida della ricerca scientifica.
- 3. L'Associazione si prefigge altresì di affrontare le tematiche che riguardano l'esercizio della professione di psicologo, sia dal punto di vista tecnico/scientifico che normativo. A tale proposito terrà sotto osservazione ogni intervento legislativo o regolamentare, sia nella fase preparatoria che attuativa, con costante riferimento al corpo normativo esistente, proponendone l'aggiornamento in coerenza con l'evolversi dei tempi.

Art. 4

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: seminari, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, intervistoni e supervisioni, premi e concorsi; pubblicazione di riviste, libri, atti di manifestazione culturale; e quanto utile ai fini di cui sopra.

Art. 5

1. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

2. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7

L'Associazione svolge qualunque attività connessa a quelle di cui all'art. 3 e 6 del presente Statuto, compiendo tutti gli atti necessari e concludendo tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria ed anche altre, utili alla realizzazione degli scopi statutari.

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

Soci

Art. 8

1. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che condividono gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, che condividono presupposti teorici affini e che non agiscono esclusivamente nel campo della psicologia, della psicoterapia e delle scienze sociali più in generale.
2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
4. L'acquisizione della qualità di associato comporta l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 9

1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
2. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10

1. I Soci sono distinti in tre categorie:
 - a. Soci Aderenti: sono coloro che, pur interessati agli scopi della Associazione, non possiedono i requisiti per diventare soci ordinari;
 - b. Soci Ordinari: sono soci che partecipano alle attività dell'Associazione e che hanno diritto di candidarsi per il Consiglio Direttivo e/o per il Comitato Scientifico, oltre ad altri ruoli previsti per il funzionamento della SIPdI. Per essere ammessi come soci ordinari è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 1) essere abilitati

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione - APS - E.F.S.
Codice Fiscale 92283550280
Via Giovanni Sorelli, 86 - 35129 Padova
e-mail: seccolizionale.interazionista@gmail.com

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

all'esercizio dell'attività psicoterapeutica avendo completato un corso formativo in una scuola di psicoterapia ad orientamento interazionista riconosciuta dal MIUR; 2) essere laureati e iscritti a una scuola di psicoterapia a orientamento interazionista; 3) essere studenti universitari o laureati in scienze sociali che abbiano effettuato un periodo di training sotto la guida di un didatta interazionista che esprima parere favorevole sul candidato.

c. Soci Onorari: nominati su invito del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, sono studiosi che hanno contribuito allo sfondo culturale dell'Associazione, maturando particolari meriti scientifici e contribuendo allo sviluppo teorico e culturale della psicologia e di altre scienze sociali. I soci onorari hanno tutti i diritti dei soci ordinari. I soci onorari compongono il Consiglio dei benemeriti.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenza all'Associazione.
4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
5. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
6. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
7. Per attivare iniziative a nome della SIPdI, i soci potranno sottoporre un progetto al Consiglio Direttivo. Per la modalità di presentazione e di valutazione della proposta si veda l'articolo 13 del Regolamento.

Perdita della qualità di socio

Art. 12

1. La qualità di socio si perde;

- a. per morte;
 - b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c. dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata (resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso);
 - d. per esclusione.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 13

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 15

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16

Sono Organi Sociali e Cariche su base elettiva dell'Assemblea dei soci i seguenti:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo, di cui fanno parte Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere;

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Sono Organi e Cariche assegnati per nomina dal Consiglio Direttivo i seguenti:

- a) i Responsabili di Area;
- b) il Comitato Scientifico;
- c) il Direttore Scientifico;
- d) il Consiglio dei Benemeriti.

L'Assemblea

Art. 17

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

3. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 18

1. L'Assemblea, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

3. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.



4. L'Assemblea è presieduta in ordine preferenziale:
- a. dal Presidente;
 - b. dal Vice-Presidente in assenza del Presidente;
 - c. da uno dei consiglieri munito di delega personale da parte del Presidente.

Art. 19

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, elegge un Organo di Controllo, anche monocratico;
- nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, elegge un Revisore dei conti e si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti;
- recepisce le direttive generali proposte dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- esprime un parere e una votazione sull'ordine del giorno e su quanto è considerato utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

- avanza proposte su quant'altro sottoponendo le tematiche all'esame del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al Regolamento interno;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

2. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21

1. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22

1. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda cartacea o digitale.
2. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione (SIPdI)

Scienze Psicologiche, Psicoterapia e Ricerca Sociale

Consiglio Direttivo

Art. 23

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
3. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
2. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
3. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
4. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri, tra cui il Presidente o, in sua delega, il Vice-Presidente.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
6. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Società Italiana di Psicologia dell'Interazione - AIPS - ETS

Codice Fiscale: 92281550280

Via Giovanni Sivelli, 86 - 35129 Padova

e-mail: associazione.interazione@gmail.com

Art. 25

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

2. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge tra i propri componenti il tesoriere;
- elegge tra i propri componenti il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esportabili dall'associazione;
- offre all'Assemblea dei Soci le direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera ogni anno l'importo della quota associativa;
- vigila sull'osservanza del Regolamento e dello Statuto da parte di tutti i membri dell'Associazione;
- deliberare in merito alla richiesta dei soci di attivare iniziative a nome della SIPdI;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- nomina i Responsabili di Area, delibera in merito alle attività da svolgere nell'Area e in merito

all'ammontare delle risorse economiche per la realizzazione di queste attività;

- nomina incaricati per fini speciali, delibera in merito alle mansioni assegnate e in merito all'ammontare delle risorse economiche per la realizzazione di queste mansioni;
- nomina cariche onorifiche;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico tramite votazione e verifica dei criteri esplicitati nel Regolamento;
- accoglie le dimissioni e può destituire i Responsabili di Area, i componenti del Comitato Scientifico, i componenti del Consiglio dei Benemeriti, cariche per fini speciali e cariche onorifiche;
- attribuisce cariche onorifiche a soci che si sono distinti nel loro operato di promozione degli scopi dell'Associazione.

Art. 26

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo riunito procede con l'accoglimento delle dimissioni e con la nomina al proprio interno delle cariche eventualmente rimaste vacanti: Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere. In caso venga a mancare in modo irreversibile il numero minimo di consiglieri previsti dall'articolo 23, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 27

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
2. Convoca in riunione il Consiglio Direttivo.
3. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.



4. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
5. In caso di motivata e documentata urgenza può esercitare provvisoriamente tutti i poteri del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
6. Opta se accettare o meno eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Associazione.

Il Vice Presidente

Art. 28

1. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente svolge le medesime funzioni del Presidente in via esclusivamente suppletiva o per delega del Presidente.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di dimissioni, di decesso o di delega per valide e motivate ragioni. In tali casi, il Vice Presidente assume tutti i poteri presidenziali, nessuno escluso, e la qualifica di Presidente vicario.

Il Segretario

Art. 29

1. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
3. Il Segretario ha le seguenti responsabilità:
 - la conservazione e tenuta di tutti i libri e registri, schedari, documenti ed ogni altro atto dell'Associazione, tra cui, in particolare, l'elenco storico dei soci, l'elenco soci aventi diritto di voto, le convenzioni ed i contratti in originale;
 - la conservazione ed aggiornamento dei libro-verbali delle adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 30

1. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
3. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
4. Il Tesoriere ha le seguenti responsabilità:
 - l'aggiornamento e la tenuta del libro cassa e dei partitari delle entrate e delle uscite e delle voci patrimoniali dell'Associazione;
 - la tenuta della Cassa corrente;
 - controllare la regolarità dell'andamento della gestione economica di tutti i settori associativi: all'uopo ha piena facoltà di prendere visione, anche senza preavviso, di tutti i documenti presenti in qualsiasi sede dell'Associazione.

L'Organo di controllo

Art. 31

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in



conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 32

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Responsabili di Area

Art. 33

1. I Responsabili di Area sono nominati dal Consiglio Direttivo che definisce anche la durata temporale dell'incarico.
2. Al fine di raggiungere gli scopi statuari, nel pieno rispetto della coerenza con l'approccio teorico e metodologico, l'Associazione realizza la propria attività scientifica, di formazione e promozione culturale attraverso Aree che rappresentano specifici ambiti tematici. Ciascuna Area è diretta da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico.



3. Pur non possedendo autonomia finanziaria formale, possono disporre di una quota delle risorse dell'Associazione, determinata dal Consiglio Direttivo, per il raggiungimento dei propri scopi.
4. Annualmente i Responsabili di Area predispongono una relazione scientifico-programmatica e finanziaria da presentare al Consiglio Direttivo.
5. La costituzione di un'Area viene deliberata dal Consiglio Direttivo che può eventualmente accogliere proposte dal Comitato Scientifico e dall'Assemblea dei soci.
6. Un Responsabile di Area può essere destituito prima del termine dell'incarico dal Consiglio Direttivo, in caso immotivata e prolungata inattività o in caso di azioni svolte a nome dell'Associazione ma che non perseguono i fini e le norme previste da Statuto e Regolamento dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico

Art. 34

1. Il Comitato Scientifico è un organo permanente della SIPdI.
2. Il Comitato Scientifico è composto dai soci, meritevoli sul piano scientifico e culturale, che siano stati nominati su proposta del Consiglio Direttivo e in base ai criteri specificati nel Regolamento della SIPdI. Questi presiedono il Comitato Scientifico svolgendo attivamente tutte le funzioni ad esso attribuite.
3. Le attività del Comitato Scientifico previste dallo Statuto e dal Regolamento della SIPdI sono svolte dai soli soci che ne entrano a far parte.
4. Il Comitato Scientifico è l'organo garante, finalizzato a favorire l'esecuzione delle attività svolte dall'Associazione e dai suoi membri entro forme compatibili con i suoi presupposti scientifico-culturali, per come questi sono stati riassunti nel Regolamento dei soci e precisati nelle fonti bibliografiche indicate.
5. Il Comitato Scientifico promuove e sostiene le iniziative dei soci nella scrittura e diffusione di articoli o nella organizzazione di convegni, seminari o incontri culturali che richiedono il patrocinio dell'Associazione.
6. Il Comitato Scientifico coadiuva e offre consultazioni in merito alle attività, tra cui quelle formative e culturali, svolte dai soci a nome dell'Associazione. Ciascuna iniziativa effettuata dai soci a nome dell'Associazione deve essere comunicata al Consiglio Direttivo e al Comitato Scientifico precisandone obiettivi e modalità di svolgimento. Il Comitato

Scientifico supporta le iniziative attraverso forme di consulenza e revisione e, in caso di incompatibilità con i presupposti dell'interazionismo, pone il veto sul prosieguo delle attività.

7. Il Comitato Scientifico promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento dei soci. Favorisce, inoltre, la divulgazione dell'interazionismo tra colleghi, studenti universitari e persone esterne all'Associazione.
8. Il Comitato Scientifico vigila sull'osservanza dello statuto, del regolamento, degli atti interni e delle deliberazioni degli Organi, con facoltà di esprimere propri dubbi e contrarietà con comunicazione riservata al Presidente.
9. Coloro che entrano a far parte del Comitato Scientifico possono presenziarlo fino ad esclusione della candidatura o in caso di gravi e motivati riscontri da parte degli associati, sottoposti a valutazione del Consiglio Direttivo e degli altri membri del Comitato Scientifico.
10. Un componente del Comitato Scientifico può essere destituito dal Consiglio Direttivo, in caso di spontanee dimissioni o in caso di azioni svolte a nome dell'Associazione ma che non perseguono i fini e le norme previste da Statuto e Regolamento dell'Associazione.

Direttore Scientifico

Art. 35

1. Il Direttore Scientifico coordina il Comitato Scientifico in tutte le sue funzioni esplicitate nel presente Statuto e nel Regolamento allegato.
2. Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, in base a meriti particolari dimostrati sul piano scientifico e nelle competenze di coordinamento.
3. La carica ha validità permanente. Può decadere: 1) per dimissioni presentate al Consiglio Direttivo, 2) in caso di gravi e comprovati motivi riscontri da parte del Consiglio Direttivo che procede con la destituzione, 3) per altra candidatura sottoposta a valutazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dei Benemeriti

Art. 36

1. Il Consiglio dei Benemeriti è nominato dal Consiglio Direttivo ed è un organo permanente dell'Associazione.



2. Il Consiglio dei Benemeriti svolge una funzione consultiva, fornendo al Consiglio Direttivo ed al Comitato Scientifico indicazioni e suggerimenti per l'articolazione, lo sviluppo e la divulgazione delle attività che l'Associazione intende realizzare.
3. Il Consiglio dei Benemeriti eleggerà fra i suoi componenti, a maggioranza, il proprio incaricato, che lo rappresenterà in Assemblea, qualora gli stessi componenti lo ritengano necessario o qualora sia richiesto esplicitamente dal Consiglio Direttivo, unitamente al Comitato Scientifico.
4. Un componente del Consiglio dei Benemeriti può essere destituito dal Consiglio Direttivo, in caso di spontanee dimissioni o in caso di azioni svolte a nome dell'Associazione ma che non perseguono i fini e le norme previste da Statuto e Regolamento dell'Associazione.

Incarichi a fini speciali e onorificenze

Art. 37

1. Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi a titolo consultivo, organizzativo o esecutivo a singoli delegati o soci di qualsiasi categoria quando li ritenga idonei per particolari competenze. Nel conferimento dell'incarico sarà indicata anche la temporalità dello stesso.
2. Sono da intendere tra tali incarichi speciali quelli relativi a: pubblicazioni scientifiche di cui la SIPdI si rende promotrice, organizzazione e gestione di seminari di studio e convegni, rapporti con altri enti, ecc.
3. Il Consiglio Direttivo può conferire cariche di onorificenza a soci che si sono distinti nella loro opera a nome dell'Associazione e per i fini indicati nello Statuto. Nel conferimento della carica onorifica sarà indicata anche la temporalità della stessa.
4. Gli incarichi operativi non potranno comportare assunzione e/o conduzione autonoma di iniziative di cui il Consiglio Direttivo, non abbia preventivamente approvato le linee generali ed i limiti di impegno, anche economico, a carico della Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo, unitamente al Comitato Scientifico, ha facoltà di ammettere a partecipare a titolo consultivo ad una propria riunione, o a parte di essa, singole persone, soci o non soci, in qualità di esperti per questioni di loro specifica competenza.
6. Un incarico a fini speciali può essere revocato prima del tempo previsto dal Consiglio Direttivo, in caso di spontanee dimissioni, in caso di prolungata e immotivata inattività o in caso di azioni svolte a nome dell'Associazione ma che non perseguono i fini e le norme previste da Statuto e Regolamento dell'Associazione.

7. Una carica onorifica può essere revocata dal Consiglio Direttivo, in caso di spontanee dimissioni o in caso di azioni svolte a nome dell'Associazione ma che non perseguono i fini e le norme previste da Statuto e Regolamento dell'Associazione.

patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 38

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento della finalità statutaria.
3. In casi di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 39

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervengano all'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una appendice in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 40

1. La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. E' identica per tutti gli associati, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.
3. Per gli associati aderenti la quota associativa è libera ma non può essere inferiore a quella valente per gli associati ordinari.
4. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 41

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 42

1. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
2. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 43

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

pubblicità e trasparenza

Art. 44

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 45

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 46

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad un ente che supporta finalità analoghe a quelle associative e che ne condivide i presupposti scientifico-culturali, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 47

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 1172017 e alle loro eventuali variazioni, e al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
2. Si rimanda al Regolamento ogni ulteriore specifica.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO in carica (2023-2024)

Elena Faccio

Elena Faccio

Luca Bidolia

Luca Bidolia

Valentina Albano

Valentina Albano

Matteo Bottecchia

Matteo Bottecchia

Diego Romatoli

Diego Romatoli

Elisa Canossa

Elisa Canossa

Irina Zucchi

Irina Zucchi

Elena Mottura

Elena Mottura

Patrick Bello

Patrick Bello

Stefano Zanoni

Stefano Zanoni

Giacomo Chiara

Giacomo Chiara

Data 12.03.2024



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBS UT BRESCIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 804
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 12/03/2024 REGISTRATO IL 15/03/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000804

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: FCCLNE72H44A372T FACCIO ELENA
ID. TELEMATICO: TM424L000804000WE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92283550280

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

ADEGUAMENTO STATUTARIO EX ART.21 -ART.23 - ART.25 CO.2 CTS EX ART.24 CO.1 -
ART.25 CO.2 CTS



IL FUNZIONARIO (*)
Francesco Falcone
Firma su delega del Direttore Provinciale